



**COMUNE DI ASSISI**  
**(Provincia di Perugia)**

\*\*\*\*\*

**RACC. n. 5011**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESE PRESSO I CIMITERI  
DI S. VITALE, PETRIGNANO E PALAZZO - ATTO DI  
SOTTOMISSIONE -**

**C.I.G.: Z7E2186637 - C.U.P.: G72F17000110004**

\*\*\*\*\*


L'anno duemiladiciannove (2019), addì cinque del mese di febbraio,  
presso la sede Comunale, con la presente scrittura privata,


**TRA**

1) Arch. Bruno Mario Broccolo nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, domiciliato presso la sede municipale -  
il quale interviene in quest'atto in nome per conto e nell'interesse  
esclusivo del Comune di Assisi P.IVA: 00313820540 che legalmente  
rappresenta nella sua qualità di Dirigente dei Settori Infrastrutture e  
Gestione del Territorio, all'uopo autorizzato dal Sindaco, giusto  
decreto Prot. 25456 del 07.06.2018 ai sensi dell'art. 110, comma 1  
del D.Lgs. 267/2000.

**E**

2) Sig. Nottoli Fabio nato ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in Fraz.  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
quale interviene in quest'atto in nome per conto e nell'interesse  
esclusivo dell'Impresa **Edile Nottoli Fabio** con sede legale in Assisi







Fraz. Torchiagina via Adelmo Canini, 75 (PG), P.Iva 02640690547  
nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'impresa sopra  
indicata.

Dichiarano gli stessi di non essere a conoscenza che, nei propri  
confronti, sussistano procedimenti penali in corso interdittivi della  
capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Premesso:

- che con il contratto Racc. 4891 del 06.04.2018, l'Impresa Edile Nottoli Fabio con sede in Frazione Torchiagina via Adelmo Canini, 75, ha assunto i lavori di "Manutenzione straordinaria chiese presso i cimiteri di S. Vitale, Petignano e Palazzo" per un importo al netto del ribasso d'asta del 49,99% di € 31.031,57 (trentunomilatrentunovirgolacinquantasette);
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire opere complementari non previste nel progetto principale;
- che si sono, pertanto, verificate variazioni dei lavori previsti nel progetto principale con una maggiore **spesa di nette € 8.443,78**, cui si può far fronte con il ribasso offerto dall'Impresa sulla somma a base d'asta del progetto originario;
- che è stata, pertanto, redatta apposita perizia suppletiva in data 28.08.2018 dell'importo netto di € 39.476,58 per lavori;
- che detta perizia è stata approvata con D.D. n. 1343 del 18.12.2018;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale;
- che è presente agli atti d'ufficio l'allegato M) del PTPCT del





Comune di Assisi inerente l'autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti, sottoscritto dal Sig. Fabio Nottoli.

CIO' PREMESSO si conviene e si stipula quanto segue:


**ART.1** – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART.2** – Il Sig. Nottoli Fabio rappresentante legale dell'Impresa **Edile Nottoli Fabio di Assisi (PG)**, esecutrice dei lavori, assume senza eccezioni o riserve comunque deducibili, l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavori, nonché l'esecuzione dei maggiori lavori, il tutto come riportato nella perizia suppletiva approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1343 del 18.12.2018 (presente agli atti d'ufficio), agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto di cui al contratto principale Racc. n. 4891 del 06.04.2018.

**ART. 3** – Tutti i lavori suppletivi previsti nella perizia dovranno essere eseguiti entro 15 giorni decorrenti dalla stipula del presente atto.

**ART. 4** - L'importo complessivo contrattuale dei lavori di cui al presente Atto di Sottomissione ammonta a netti €. **€ 8.443,78** oltre IVA come per legge. I maggiori lavori sanno pagati applicando i prezzi del Capitolato del Progetto Originario (presente agli d'Ufficio) con il ribasso del 49,99%.

**ART. 5** – Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente atto, l'Impresa si obbliga ad applicare e a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le misure di sicurezza così come previsto dal





Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 ed in via particolare il piano operativo di sicurezza già redatto in sede di stipula del contratto principale (presente in atti d'ufficio). L'Impresa ritiene il Piano di Sicurezza e Coordinamento tecnicamente corretto a garantire la sicurezza dei suoi lavoratori, compatibile con le risorse umane e strumentali che si impegneranno in cantiere e con quanto previsto nel proprio documento di sicurezza redatto ai sensi della vigente normativa. L'impresa si obbliga inoltre ad applicare i trattamenti economico giuridici non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa, anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e, indipendentemente dalla natura industriale od artigianale, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e di ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

**ART. 6** – In ordine alla piena osservanza di Leggi, Regolamenti e del Capitolato Generale di Appalto, le parti richiamano il contratto di appalto principale per una esatta e scrupolosa applicazione.

**ART. 7** – L'Impresa non è tenuta al versamento della cauzione definitiva relativa all'importo suppletivo del presente atto avendo già versato la cauzione sull'importo del contratto principale.

**ART. 8 – (Protocolli di legalità)**


Al presente affidamento si applica il "Protocollo di Legalità" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n° 17 del 31.01.2018, la




cui accettazione è stata condizione fondamentale per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del presente contratto.

Al presente affidamento si applica inoltre il "Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa" sottoscritto in data 31.12.2015 tra Prefettura di Perugia e Comune di Assisi e aggiornato con D.G.C. n. 285 del 15.12.2017. Per quanto convenuto con tale Protocollo si stabilisce che:

- 1) il contratto d'appalto sarà automaticamente ed immediatamente risolto, ovvero si procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, dovessero essere comunicate dalla Prefettura di Perugia informazioni interdittive a norma degli artt. 91 e 94 D.Lgs 159/2011 ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alla procedura di gara;
- 2) l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione del servizio nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- 3) l'aggiudicatario sarà tenuto ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informazioni interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa subcontraente;
- 4) il contratto d'appalto sarà automaticamente ed immediatamente risolto, ovvero si procederà alla revoca dell'autorizzazione al





subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;


5) non potranno essere autorizzati subappalti a favore di altre imprese partecipanti alla presente procedura di gara e non risultate aggiudicatrici, salvo il caso di prestazioni altamente specialistiche o nel caso in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Al presente affidamento si applica altresì il "Codice di comportamento integrativo per i dipendenti pubblici" approvato con D.G.C. n. 241 del 20.12.2013. L'inosservanza di detti obblighi da parte del collaboratore dell'Impresa che ha rapporti con il Comune di Assisi, in base alla gravità rilevata dal Dirigente, può comportare la risoluzione o decadenza dal presente contratto.

**ART. 9** - Qualsiasi spesa inerente il presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, è posta a carico dell'impresa contraente.

**Art. 10** – La presente scrittura privata redatta in duplice originale in bollo sottoscritta dalle parti per formale accettazione, sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.04.86 n. 131 Tit. 1 art. 5 comma 2.

Il Dirigente che legamente rappresenta il Comune nel presente atto, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni, informa l'appaltatore che tratterà i dati personali, contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo



svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le parti danno atto che la presente scrittura privata, composta da n. 8 (otto) pagine, viene stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e per quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del D.L. 145/2013.

**Art. 11 - Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679**

Il Responsabile che legalmente rappresenta il Comune nel presente atto, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, nomina quale legale rappresentante il Sig. Fabio Nottoli responsabile del trattamento dei dati personali inerenti le attività oggetto della presente convenzione. Oggetto e modalità di trattamento, nonché gli obblighi del titolare del trattamento (Comune di Assisi) sono disciplinati nel "data processing addendum", redatto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 e che, controfirmato dalle parti in segno di integrale accettazione delle clausole nello stesso previste, è presente in atti del presente contratto/convenzione.


**Il Dirigente**

**(firma digitale)**

**L'Impresa appaltatrice**

**(firma digitale)**

Il sottoscritto Nottoli Fabio sottoscrive per espressa accettazione le clausole di cui agli art. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 della presente convenzione, ai sensi degli art. 1341-1342 del Codice Civile.



**L'Impresa Appaltatrice**

**(firma digitale)**

**COMUNE DI ASSISI**  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
ASSISI, il 06.02.2019 facciata n. 84

Ai sensi dell'art. 23, comma 1,  
del D.L.vo 62/2003

IL RESPONSABILE UFFICIO  
SERVIZI SOCIALI CONTINUI  
D.ssa Angela...

